

R.G. 2866/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei Signori:

dott. Lorenzo Orsenigo	Presidente
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa d'appello iscritta al n. r.g. **2866/2025**, promossa

da

Parte_1

(GIÀ *[...]*

Parte_2

(C.F. *P.IVA_1* ,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso lo studio degli avvocati CHIARA ADELE PERO, ALBERTO SCIUME' e PAOLO MARRA, giusta delega allegata all'atto di impugnazione,

IMPUGNANTE

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. C.F._1),

elettivamente domiciliato in MILANO, PIAZZA E. DUSE, 2, presso lo studio degli avvocati GIUSEPPE DI MAURO e ALBERTO MARIA DI ALBERTO, che lo rappresentano e difendono giusta delega allegata alla comparsa di costituzione,

IMPUGNATO

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per Parte_1 (GIÀ [...]

Parte_2 : “Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello, respinta ogni contraria istanza, deduzioni ed eccezione, così giudicare:

in via rescindente, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti nel presente atto, la nullità del Lodo, ovvero disporre l’annullamento; in via rescissoria, conseguentemente e per l’effetto, decidere nel merito la controversia, accogliendo le seguenti conclusioni:

in via principale: dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dal dott. CP_1 per i motivi di cui in narrativa; in via riconvenzionale, accertati gli illeciti e le violazioni commesse dall’attore, condannare il dott. CP_1 a:

risarcire il danno morale e alla reputazione commerciale subito da Controparte_2

[...] in forma abbreviata SPA, in un importo non inferiore al 5% del fatturato dell’Associazione, così come risultante dal rendiconto e quindi in misura non inferiore ad € 240.950,00 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

b. restituire a Controparte_2 in forma abbreviata Cont l'importo di € 30.000,00 per indebita fatturazione ai clienti delle prestazioni rese per il periodo successivo al 30 giugno 2022 fino al 7 novembre 2022, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi;

c. corrispondere in favore di Controparte_4 in forma abbreviata SPA la penale di € 153,198,75, prevista dall'art. 19 dello Statuto, per avere il CP_1 mantenuto le cariche sociali dopo l'uscita dall'Associazione.

ii. in via subordinata:

- previa estensione del contraddittorio nei confronti di tutti gli Associati di Controparte_4
[...] in forma abbreviata SPA rideterminare il quantum debeatur secondo giustizia, con esclusione, in ogni caso, della restituzione dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di versamento nel fondo di dotazione e di ogni pretesa estranea al periodo 1.7.2021- 30.6.2022 e con integrale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da Cont.

Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, nella misura che sarà oggetto di apposita nota”;

per Controparte_1 “Nel merito In via principale: rigettare l'impugnazione proposta da Controparte_2 in forma abbreviata Cont e, per l'effetto, confermare integralmente il Lodo impugnato;

In via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma, anche parziale, del Lodo accogliere le conclusioni già rassegnate nel procedimento arbitrale, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ai sensi di quanto esposto al precedente paragrafo 10.

In ogni caso: con vittoria di spese, diritti e compensi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I) Giudizio arbitrale.

Con domanda di arbitrato e contestuale istanza per la nomina dell'arbitro unico presentata in data 03.08.2022, **Controparte_1** chiedeva al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano di nominare un Arbitro Unico per la risoluzione della controversia insorta con **Controparte_2** Associato Sindaci e Revisori (**Pt_2** ”), chiedendo: *“in via pregiudiziale in rito – assegnare il presente giudizio al medesimo arbitro al quale verrà assegnato il giudizio promosso dal dott. **CP_1** nei confronti di **Parte_3** in via principale, nel merito – accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza di cui all’art. 19 dello Statuto **Pt_2** ; - accertare e dichiarare la nullità della clausola che prevede l’estromissione dall’Associazione al limite del 62esimo anno di età – accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza di cui all’art. 17 dello Statuto di **Pt_2** relativo alle quote di partecipazione e alla distribuzione degli utili; - accertato il valore di **Pt_2** e della quota del dott. **CP_1** in base all’effettivo valore del patrimonio netto, condannare **Pt_2** a versare al dott. **CP_1** una somma di denaro corrispondente al valore della sua quota, comprendente l’avviamento professionale”*.

A fondamento delle proprie domande, il **CP_1** affermava:

- di essere dottore commercialista esperto nel settore dei prezzi di trasferimento e di essere stato parte dal 2006 di **Pt_2** , di cui era stato fondatore, dopo avere svolto, in un primario studio milanese, un'intensa attività professionale e avere acquisito una clientela di imprese e di persone che, avendone apprezzato la professionalità e riponendo in lui fiducia, lo avevano seguito in **Pt_2** ;

- che oggetto di **Pt_2** era *“l'esercizio in forma associata delle attività di (i) componente di organi di controllo di società di persone o capitali, di associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, (ii) revisione o revisione legale dei conti delle entità giuridiche suddette”*;
- di essere stato, inoltre, socio della Pricewaterhouse Coopers Italia s.r.l., società avente a oggetto sociale l'organizzazione, la promozione e la tutela in Italia del proprio marchio internazionale e lo sviluppo di entità aderenti ad altre società del gruppo **Contr**, nonché associato alla Associazione Professionale di Avvocati e Commercialisti (di seguito **Part**);
- che **Parte Contr** e **Pt_2**, assieme a svariate altre entità giuridiche, facevano tutte parte del network PricewaterhouseCoopers Italia, regolato come una società di fatto occulta, articolata in più società apparenti all'esterno, che ne erano gli strumenti operativi;
- che tutti gli statuti delle entità giuridiche facenti parte del Network PwC contenevano una clausola che prevedeva la perdita della qualità di socio/associato al raggiungimento dell'età anagrafica di 62 anni;
- di avere compiuto il 3.01.2022 l'età di 62 anni e di avere, quindi, terminato il 30.06.2022 la propria permanenza in **Contr** Italia, come previsto dall'art. 8.1 del relativo Statuto;
- che, in previsione della sua uscita dalla compagine sociale, la PwC Italia gli aveva fatto rilasciare in data 8.11.2021 una procura a favore della società e, per essa, a ciascuno dei componenti del CdA a vendere la sua quota di partecipazione a chi e al prezzo che volesse;
- che, in data 15.11.2021, era stato approvato un bilancio di esercizio che portava un risultato eccezionale, ma la distribuzione degli utili era avvenuta secondo criteri misteriosi, all'esito dei quali gli erano stati attribuiti utili inferiori di circa € 1.500.000,00 rispetto alle sue previsioni;

- di avere avviato un giudizio avanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano volto ad accertare e dichiarare la nullità della delibera di approvazione del bilancio del 15.11.2021 e a ottenere la condanna al risarcimento del danno dei soggetti citati in giudizio *ex art. 2395 c.c.*, nonché l'accertamento e la dichiarazione di nullità della procura;
- che l'art. 5 dello Statuto di **Pt_2** prevedeva che, indipendentemente dalla durata dell'Associazione, la permanenza di ciascun associato nella stessa doveva intendersi limitata sino al 30 giugno successivo alla data di compimento del 62° anno di età, conformemente a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto;
- che l'art. 19 dello Statuto, al comma 3, prevedeva la possibilità di una proroga del rapporto associativo per portare a termine gli incarichi ricoperti ancora in corso, con la qualifica di associato "*onorario*", ma senza la possibilità di lavorare al di fuori di **Contr**;
- che, poiché aveva compiuto 62 anni il 3.01.2022, la sua permanenza in **Pt_2** avrebbe dovuto concludersi il 30.06.2022, ma l' **Parte_3** con lettera del 6.07.2022, gli aveva comunicato che il Comitato di Gestione aveva deliberato di prolungare la sua permanenza nell' **Parte_3** fino alla scadenza dell'ultimo incarico ricoperto, assumendo la qualifica di associato "*onorario*";
- che, poiché, compiuti i 62 anni di età, aveva ancora il bisogno e il piacere di lavorare, aveva del tutto legittimamente cercato di reinserirsi nel mercato del lavoro e aveva chiesto e ottenuto dallo **Parte_4** un punto di appoggio per poter riorganizzare la propria vita professionale;
- che, il 6.07.2022, la **Pt_2**, a mezzo dei suoi legali, aveva inviato allo studio CT&P e al dott. **Persona_1** ove frattanto egli si era appoggiato per continuare a lavorare, una lettera nella quale veniva evidenziato che il **CP_1** era legato da obblighi di esclusiva e di non concorrenza con **Pt_2** e con il Network PwC e si chiedeva conferma della circostanza che egli

collaborasse con lo studio CT&P, studio che era contestualmente invitato a prendere contatto con i legali di **Pt_2** ;

- che il dott. **Persona_1** aveva risposto il 13.07.2022 alla missiva precisando che lo studio CT&P aveva messo a disposizione del **CP_1** solo un punto di appoggio, cui avevano replicato i legali del Network PwC, affermando di ritenere corresponsabile lo studio CT&P della condotta del **CP_1** essendo a quest'ultimo precluso il compimento di alcuna attività lavorativa;

- che, a seguito di tali missive, i suoi rapporti con lo Studio CT&P venivano irrimediabilmente compromessi, con conseguente enorme e grave danno;

- di avere interesse a far valere la nullità del patto di non concorrenza contenuto all'articolo 19 dello statuto di **Pt_2** , in quanto, stante l'ampiezza della sua formulazione e la sua partecipazione ad altre due società del Network PwC contenenti analoghe clausole, gli era di fatto impedito di esplicare la propria attività professionale, tenuto conto che gli associati di **Pt_2** erano circa 100, che ciascuno di essi poteva avere 15 incarichi e che le società clienti del Network PwC erano tra le più importanti del Paese e che, in sostanza, per il triennio successivo alla propria uscita non avrebbe potuto assumere cariche, né svolgere attività di revisore legale almeno per 1.500 società tra le più importanti e che rientravano nel *target* del Network PwC, per il quale aveva lavorato 15 anni;

- che il patto di non concorrenza doveva ritenersi nullo anche sotto altri profili e, cioè, sia perché non era chiaro il significato della locuzione "*entrare in contatto*", con conseguente indeterminatezza dell'oggetto della stessa, sia perché i confini della prestazione erano espressi in termini ambigui, sia perché non era determinato, né determinabile *ex ante*, quale fosse l'ambito dell'obbligo di non lavorare per la durata indicata nello Statuto, né era per lui possibile

sapere se i suoi potenziali clienti fossero in qualche modo ricompresi nell'obbligo di astensione previsto dallo Statuto;

- che dovevano ritenersi parimenti nulle, per contrarietà all'art. 1322 c.c., tutte le clausole statutarie che prevedevano l'esclusione dell'associato al compimento del 62° anno di età e quelle che prevedevano il recesso dell'associazione, in quanto, nel caso in cui il Comitato di Gestione avesse deciso la proroga del rapporto associativo, l'associato era vincolato al patto di esclusiva in favore dell' *Parte_3* previsto all'art. 7, mentre nel caso di cessazione del rapporto associativo e nelle ipotesi in cui avesse esercitato il recesso, l'associato era vincolato al patto di non concorrenza;

- che l'art. 17 dello Statuto era nullo per indeterminatezza *ex art.* 1322, comma 2, c.c., sia perché, per effetto del passaggio da associato "*fondatore*" a "*onorario*", la sua quota di partecipazione si era ridotta in una misura che non poteva superare il 5% spettante alla intera categoria, ma che non era stata determinata dal Comitato di Gestione, sia perché, al comma 4, rimetteva la distribuzione del 40% dell'utile al Comitato di Gestione "*sulla base dei meriti dei singoli Associati*";

- di avere interesse a far valere la nullità della clausola relativa alla liquidazione della quota dell'associato uscente contenuta nell'art. 19, comma 5, dello Statuto di *Pt_2*, a tenore della quale l'associato uscente aveva diritto a ottenere soltanto la quota del Fondo Comune eventualmente versata all'ingresso, senza rivalutazione né interessi, e il reddito netto maturato relativamente alle attività svolte fino allo scioglimento del rapporto, calcolato con gli stessi criteri stabiliti per la ripartizione degli utili all'art. 17 dello Statuto e non, invece, il valore della quota detenuta, benché *Pt_2* fosse in realtà una vera e propria impresa professionale gestita in modo imprenditoriale come una società di persone;

- di avere diritto, stante la nullità dell'art. 19, comma 5, dello statuto di **Pt_2**, a vedersi riconosciuta, ai sensi dell'art. 2289 c.c., una somma di denaro corrispondente al valore della sua quota, comprensiva non solo dei beni materiali e immateriali presenti nel patrimonio della società, ma anche dell'avviamento, tenendo conto che era stato uno dei soci fondatori e che aveva apportato fatturato, clienti e persone, senza alcun corrispettivo se non la quota, regolarmente pagata;

- che era necessario adire la Camera arbitrale in virtù della clausola compromissoria inserita all'art. 20 dello Statuto di **Parte_2** Revisori allegato “H” al n. 30774 di repertorio, di analogo tenore a quello previgente allegato “B” al n. 24594/13233 di repertorio (“lo Statuto”), secondo la quale: *“Le eventuali controversie tra uno o più Associati e l’ **Parte_3**, derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione dello Statuto, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale di Milano sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti in lite, da un Arbitro Unico nominato dalla Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e secondo equità”*;

- di avere instaurato, per analoghe ragioni, un altro procedimento arbitrale nei confronti di **Parte** e che, stante le ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ne era opportuna l'assegnazione al medesimo arbitro.

Parte_2 e Revisori, con memoria di risposta alla domanda di arbitrato, si costituiva nel giudizio arbitrale, chiedendo il rigetto delle domande svolte e *“in via riconvenzionale, accertati gli illeciti e le violazioni commesse dall’attore, condannare [...]*

CP_1 a: - *risarcire il danno emergente ed il lucro cessante subiti e subendi da **Pt_2** nella misura che emergerà in corso di causa; - risarcire il danno all’immagine ed alla*

reputazione di Pt_2 per un importo non inferiore ad € 48.189,00 od alla diversa somma che emergerà in corso di causa, anche in applicazione del criterio equitativo; risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali che dovessero emergere in corso di giudizio nel caso in cui dovesse emergere in corso di causa che gli atti di sviamento della clientela hanno prodotto effetti; con riserva di integrare, modificare, emendare e specificare le domande nei termini che il nominando Arbitro Unico vorrà assegnare. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.

A fondamento delle proprie contestazioni e della domanda riconvenzionale svolta, [...]

Parte_2 Controparte_2 e Revisori affermava:

- che non esisteva alcuna “società di fatto” fra i vari membri del Network PwC, di cui veniva descritta nel dettaglio l'organizzazione e che, comunque, anche ove fosse stata ipoteticamente fondata la tesi del CP_1 i singoli regolamenti associativi sarebbero stati affetti da simulazione e l'arbitrato sarebbe stato improcedibile, stante l'assenza di una clausola arbitrale e, comunque, stante la sua non vincolatività per la società di fatto;
- che non vi era alcun giudizio instaurato nei confronti di PwC Italia, avendo il CP_1 convenuto in giudizio undici persone fisiche, avverso le quali aveva proposto domanda ex art. 2395 c.c., quali amministratori e componenti del Comitato di Sorveglianza della inesistente società di fatto, per averlo remunerato in misura inferiore alle sue unilaterali e arbitrarie aspettative;
- che il CP_1 era stato socio di PwC Italia, associato fondatore di Parte e associato fondatore di Pt_2 fino al 30.06.2022, avendo a tale data perduto il requisito anagrafico previsto da tutti gli statuti degli enti aderenti al Network, nei quali era inserita una clausola che prevedeva la cessazione della qualità di socio/ associato al 30.06 successivo alla data di compimento del 62° anno di età;

- che, in ragione delle peculiarità delle attività svolte dai componenti di **Pt_2** , e, cioè, di sindaco e/o revisore persona fisica, lo Statuto della **Parte_3** prevedeva la possibilità per l'associato, che avesse compiuto il 62° anno di età, di proseguire negli incarichi assunti oltre la data del 30.06 successivo al compimento del 62° anno di età, assumendo la qualifica di associato "onorario", avendo, comunque, la facoltà di rinunciare agli incarichi e lasciare l' **Parte_3**
- che il **CP_1** aveva deciso, compiuti i 62 anni e trascorso il 30.06, di mantenere gli incarichi di Sindaco nell'ambito di **Pt_2** e il Comitato di Gestione, diversamente a quanto affermato dall'attore, non aveva *"unilateralmente deliberato la prosecuzione del rapporto"*, ma si era limitato a una presa d'atto della volontà manifestata, riservandosi ogni diversa determinazione;
- che, in ragione di ciò, risultava *"evidente e logico"* il contenuto della lettera inviata da **Pt_2** allo studio CT&P, dopo avere appreso che lo stesso *"si appoggiava allo studio per poter continuare a lavorare"*;
- che il **CP_1** superato il limite di età statutariamente previsto, aveva tenuto contegni contrari a norme di legge e di statuto, tentando, da un lato, di opporsi alla cessazione del rapporto con talune entità del Network e, dall'altro, di lucrare quanto più possibile nell'ambito di tale cessazione;
- che, in particolare, quanto alle sole contestazioni di pertinenza di **Pt_2** , il **CP_1** aveva violato, nella vigenza del rapporto associativo, gli obblighi di fedeltà e di esclusiva al cui rispetto era tenuto verso **Pt_2** e segnatamente: (i) aveva aperto in data 1.05.2022 una propria partita iva per l'esercizio in proprio dell'attività professionale di dottore commercialista, in violazione dell'obbligo di esclusiva previsto dall'art. 7 dello Statuto; (ii) aveva violato l'obbligo di assicurare, nell'interesse dello **CP_2** , un adeguato passaggio di consegne pur nell'imminenza

del compimento del 62° anno di età; (iii) aveva violato fondamentali regole e *policies* interne, avendo trasmesso oltre 1.300 messaggi di posta elettronica contenenti informazioni di proprietà esclusiva di **Pt_2** dal proprio *account* di posta professionale ai suoi *account* di posta privata; (iv) aveva avviato un'attività professionale parallela con lo studio CT&P, che, in pendenza di rapporto con **Parte** lo aveva dotato di una mail con il proprio dominio (**Email_1**), frequentando tale studio con cadenza quotidiana;

- che, a seguito delle contestazioni ricevute, il **CP_1** aveva risposto in maniera evasiva ed evanescente;

- che le violazioni contestate erano, singolarmente e nel loro complesso, gravi perché tali da integrare, allo stesso tempo, violazione delle regole statutarie di "*esclusiva*" e "*non concorrenza*" e plateali atti di concorrenza sleale, finalizzati allo sviamento della clientela di **Pt_2** e tali da determinare pesanti lesioni alla reputazione di quest'ultima;

- che il **CP_1** nella vigenza del rapporto associativo con **Pt_2** , aveva assunto due cariche nei Collegi Sindacali delle società **Parte_5** (data rinnovo 29.06.2022) e **Parte_6** (dove era stato rinnovato il 10.06.2022), senza avviare le procedure di verifica e autorizzazione previste all'interno dell'organizzazione e, in particolare, la procedura E.1.1.b, in violazione dell'art. 19 dello Statuto, che imponeva all'associato di adoperarsi perché le cariche sociali rivestite non superassero il limite anagrafico;

- che il **CP_1** aveva rinnovato, tra il gennaio e il luglio 2022, altre cariche sindacali in scadenza quali VFS SERVIZI FINANZIARI (rinnovata l'8.04.2022), CCI-I CIRCULARPET (rinnovata il 29.04.2022), COLT TECHNOWGY SERVICES (rinnovata il 15.07.2022),

Controparte_5 (rinnovata il 9.05.2022), AGORA

INVESTMENTS (rinnovata il 4.05.2022), CP_6 (rinnovata il 27.01.2022), risultando così che otto incarichi su diciassette rivestiti, che erano in scadenza nel primo semestre 2022, erano stati rinnovati, nonostante la data limite del 30.06.2022, in violazione dell'art. 19 dello Statuto;

- che il CP_1 aveva, inoltre, violato il dovere di indipendenza nell'esercizio della professione di Sindaco, in quanto dalle note spese presentate e di cui aveva chiesto il rimborso risultava che lo stesso aveva intrattenuto rapporti frequenti e reiterati con esponenti delle società, su cui doveva vigilare, tra cui Coca Cola HBC, Parte VI'S, EPSN, CP_6 e COLT;

- che, o erano false le dichiarazioni contenute nelle note spese ed era, quindi, stato violato il fondamentale dovere di correttezza e probità, con tutte le conseguenze del caso, ovvero le stesse si erano effettivamente tenute, con conseguente lesione dell'indipendenza di CP_1 e di Pt_2 in relazione alla funzione di controllo da esercitare con terzietà e senza diventare "*commensale abituale del proprio vigilato*";

- che il CP_1 doveva, pertanto, rispondere dei danni causati e subiti da Pt_2 e, in particolare, di quelli alla direttamente conseguenti alla "*brutale e reiterata*" violazione di fondamentali doveri di lealtà, correttezza, probità, professionalità e indipendenza;

- che il CP_1 in quanto associato di Pt_2, non aveva interesse a far valere la nullità del patto di non concorrenza, in quanto vincolato dagli obblighi di esclusiva;

- che l'eccezione di nullità della clausola relativa al divieto di concorrenza contenuta all'art. 19 dello Statuto era infondata, in quanto essa si limitava a vietare, per un periodo di tempo limitato, la possibilità di continuare a lavorare per i clienti, per cui aveva assunto l'incarico al momento dell'uscita, e di lavorare con quei clienti di Pt_2, con cui fosse entrato in contatto, chiaramente nell'esercizio della propria attività professionale, nei 36 mesi anteriori alla data di

cessazione del rapporto, ben potendo, invece, prestare attività a favore e nell'interesse di altri clienti, con cui non fosse entrato in contatto in tale arco temporale;

- che la clausola statutaria contenente il divieto di concorrenza non era affetta da indeterminatezza dell'oggetto, perché il numero di clienti era determinato, tracciabile e dimostrabile sulla scorta degli incarichi assunti e non era nulla, non avendo l'attore indicato quali norme di legge sarebbero state violate, limitandosi a richiamare giurisprudenza inconferente;

- che, peraltro, tale censura, oltre a essere infondata, era priva di attualità, in quanto il CP_1 era ancora associato e vincolato al dovere di esclusiva, che era stato platealmente violato con l'avvio di un'attività parallela con lo studio CT&P;

- che la clausola relativa al limite di età e le deroghe contenute nello Statuto di Pt_2 erano connaturate alla tipologia di incarichi assunti dagli associati, che miravano a regolamentare quelle situazioni in cui il requisito anagrafico in capo all'associato veniva meno prima della scadenza dell'incarico di sindaco o revisore;

- che non corrispondeva al vero la circostanza che il CP_1 era in una situazione di "limbo" dal quale non poteva sciogliersi, risultando anzi dal suo comportamento la volontà di trarre vantaggi e utili dagli incarichi ricevuti grazie a Pt_2 e, al contempo, assumere ulteriori incarichi fuori dal contesto associativo, violando così l'obbligo di esclusiva attraverso l'assunzione di nuovi incarichi proprio nei collegi sindacali di società clienti di Pt_2 ;

- che la eccezione di nullità dell'art. 17 dello Statuto relativo alle modalità di ripartizione delle quote di Pt_2 e di distribuzione degli utili era infondata, perché gli ingressi di nuovi associati e i passaggi di categoria tra gli associati si verificavano tutti gli anni, sia perché il CP_1 aveva beneficiato della distribuzione degli utili della Associazione in misura più favorevole

quale "*fondatore*" e non si poteva ora dolere della decurtazione degli utili per essere divenuto "*onorario*", sia perché era diffusa tra le associazioni professionali la prassi di riservare agli associati più "*anziani*" un trattamento *ad hoc* e nello stesso Statuto di **Pt_2** vi era contenuto il principio cardine per cui non si poteva essere soci per sempre e beneficiare di mere posizioni di rendita;

- che le percentuali di partecipazione alla Associazione non erano indeterminate, ma analiticamente individuate nell'Allegato A, di volta in volta aggiornato in base ai mutamenti della compagine associativa;

- che, comunque, l'ipotetico accoglimento della domanda di nullità proposta dal **CP_1** lo avrebbe penalizzato, in quanto avrebbe dovuto restituire tutti i maggiori introiti incassati nel corso degli anni come "*fondatore*", con conseguente difetto di interesse alla domanda di nullità;

- che il **CP_1** essendo ancora associato, non aveva interesse alla pronuncia di nullità dell'art. 19 dello Statuto, nella parte in cui disciplinava i criteri di liquidazione della quota dell'associato;

- che, in ogni caso, l'eccezione di nullità dell'art. 19 dello Statuto era infondata, non prevedendo alcuna norma di legge l'applicazione diretta o analogica nelle associazioni professionali dell'art. 2289 c.c., vigendo, invece, il principio opposto di piena autonomia statutaria e convenzionale degli associati, che, nella fattispecie in esame, si erano espressi con una regola specifica e valida;

- che il **CP_1** aveva, peraltro, beneficiato di tale norma, avendo concorso, nei suoi 16 anni di appartenenza a **Pt_2**, quale associato fondatore, a richiederne la sua applicazione nei confronti degli altri associati, che nel tempo avevano lasciato l' **Parte_3**

- che la clausola in questione assolveva a specifiche esigenze organizzative e rispondeva pienamente all'assetto degli interessi voluto dagli associati ed era valida e corretta nella sua precettività, in quanto, essa, attraverso il richiamo alla distribuzione degli utili, consentiva di valorizzare anche in sede di uscita il fatturato apportato dal singolo Associato e i meriti degli Associati, tenuto conto dell'attività svolta in generale in favore dell' **Parte_3** mentre il residuo era attribuito in funzione delle quote di partecipazione possedute;
- che **Pt_2** , inoltre, ogni anno distribuiva integralmente l'utile prodotto dall'Associazione in applicazione dei criteri indicati e nessuna quota di utile era capitalizzata, conformemente al principio di "*trasparenza*" dell'associazione rispetto agli associati, a cui veniva imputato direttamente il reddito prodotto dall'associazione;
- che, in particolare, la clausola statutaria di liquidazione della quota al momento dell'uscita del socio integrava una "*norma di chiusura*", poiché prevedeva gli stessi criteri di attribuzione degli utili agli associati nel corso dell'anno, oltre a consentire al socio il recupero della quota associativa, non essendovi null'altro da distribuire in quanto nessuna quota di utile veniva capitalizzata e il fondo comune era costituito esclusivamente dalle quote versate dai singoli associati;
- che era errato il richiamo al valore dell'avviamento, in quanto la sua valorizzazione non era prevista nemmeno dall'art. 2289 c.c., peraltro infondatamente richiamato dal **CP_1** e la sua partecipazione a **Pt_2** era a tempo determinato, non sussistendo così alcuna aspettativa di permanenza dell'associato nella compagine sociale oltre una certa data, con conseguente inconfigurabilità di una perdita di avviamento da ristorare, e, infine, in quanto erano unanimemente riconosciuti come legittimi, anche in relazione alla diversa fattispecie delle partecipazioni societarie, sia l'esclusione della componente dell'avviamento dalla liquidazione

della quota, sia la totale esclusione dalla liquidazione di un valore della partecipazione una volta scaduto il termine di durata;

- che non corrispondeva al vero che il **CP_1** aveva apportato fatturato, clienti e persone, accrescendo il valore dell'Associazione, in quanto lo studio **Persona_2** e ^{Pers} dal quale proveniva, era stato per lungo tempo collegato al Network PwC e aveva optato nel 2004 per la propria autonomia, dando luogo alla scelta di alcuni associati, tra cui il **CP_1** di ritornare nel network ^{Contr} e confluire, nel 2006, in **Pt_2**, associazione professionale preesistente rispetto a tali eventi, con la conseguenza che fatturato, clienti e persone che il **CP_1** asseriva di avere portato in **Pt_2** erano già riferibili al Network PwC;

- che, pertanto, tenuto conto della violazione da parte del **CP_1** delle norme statutarie sul diritto di esclusiva e divieto di concorrenza e in ragione delle condotte dallo stesso tenute integranti gravi atti di concorrenza sleale, finalizzati allo storno della clientela e lesivi della reputazione, del prestigio e della immagine di **Pt_2**, nonché la violazione del dovere di indipendenza dell'**Parte_3** che aveva determinato una lesione della reputazione e dell'immagine di **Pt_2**, sussisteva il diritto, in via riconvenzionale, alla condanna del **CP_1** al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione di **Pt_2**, quantificato in una somma non inferiore all'1 % del fatturato dell'**Parte_3** dell'ultimo anno, come risultante dal rendiconto di gestione depositato dal **CP_1** e, quindi, in misura non inferiore a € 48.190,00.

L'arbitro unico, avv. Pierluigi Tirale, veniva nominato con provvedimento n. 2188/6 del 12.10.2022.

Nella riunione del 14.12.2022, le parti concordavano che il procedimento arbitrale sarebbe stato amministrato secondo il Regolamento Arbitrale della camera Arbitrale di Milano in vigore dal 1.06.2020, disponendo che l'arbitrato era rituale e che sarebbe stato reso secondo equità.

A seguito dell'assegnazione di termini per il deposito di memorie illustrative, le parti integravano le loro domande.

II) Lodo impugnato.

Istruito il procedimento mediante l'espletamento di una CTU, l'Arbitro Unico, con lodo arbitrale del 10 luglio 2025, ha così deciso: **"A)** *accoglie la domanda di nullità dell'art. 19, comma 8, dello Statuto di Pt_2 per indeterminatezza del suo oggetto, limitatamente alla parte in cui prevede che l'Associato receduto o escluso dell' Parte_3 o altrimenti cessato non potrà, per un periodo di 36 (trentasei) mesi dalla cessazione del rapporto associativo, svolgere alcuna attività professionale, contemplata dall'art. 3 o altra attività professionale che presupponga competenze professionali eguali o analoghe, in favore e/ o nell'interesse di soggetti clienti dell Parte_3 "con i quali l'associato stesso sia entrato in contatto in quest'ultimo periodo"; B) *condanna la convenuta Controparte_7 (C.F. e P. NA P.IVA_1) a pagare all'attore Parte_7 (C.F._2) la somma di Euro 15.323,00 (quindicimilatrecentoventitrè), quale residuo importo dovuto per l'esercizio chiuso al 31.12.2021, al netto degli acconti ricevuti e dei crediti di imposta attribuiti, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo; C)* *condanna la convenuta [...] Controparte_7 (C.F. e P. NA P.IVA_1) a pagare all'attore Parte_7 (C.F._3) la somma di Euro 39.162,00 (trentanovemilacentosessantadue), a titolo di liquidazione di quanto dovuto dall' 1.01.2022 al 7.11.2022, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi di legge dal 7.11.2023, fino alla data del pagamento; D)* *condanna la convenuta Controparte_7 [...] (C.F. e P. NA P.IVA_1 a corrispondere all'attore Parte_7**

CP_1 (**C.F._1**) la somma di Euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di rimborso delle somme versate nel Fondo Comune, oltre interessi dal 7.11.2023 fino alla data del pagamento; **E)** accertato e dichiarato, per le ragioni indicate in parte motiva, che [...] **Controparte_7** (C.F. e P. IVA **P.IVA_1**), con le missive in data 6.07.2022 e in data 13.07.2022 inviate allo studio CT&P e al dott. **Persona_1** ha cagionato un danno al DOTT. **Controparte_1** (**C.F._1**) e, accertato e dichiarato che il DOTT. **Controparte_1** (**C.F._3**), con le condotte contrarie all'art. 19 dello Statuto che si sono specificate in parte motiva, ha, a sua volta, arrecato un danno alla **Controparte_7** (C.E e P. IVA **P.IVA_1**), ritenuta l'equivalenza dell'entità dei danni vicendevolmente subiti dalle parti , compensa, in via equitativa, le reciproche ragioni di credito; **F)** rigetta tutte le altre domande proposte in via riconvenzionale convenuta **Controparte_7** [...] (C.F. e P. NA **P.IVA_1**) per le ragioni di cui in motivazione; **G)** compensa per metà le spese di difesa e pone la restante metà, come liquidata in parte motiva, a carico di parte convenuta **Controparte_7** [...] (C.F. e P. IVA **P.IVA_1**); **H)** pone le spese del procedimento arbitrale, nella misura liquidata in parte motiva, per due terzi a carico di parte convenuta [...] **Controparte_7** (C.F. e P. IVA **P.IVA_1**) e per il residuo terzo a carico di parte attrice **Parte_7** (**C.F._1**), tenute in solido entrambe le Parli al pagamento in favore della Camera Arbitrale”.

III) Giudizio di impugnazione.

Con atto *ex art. 829 c.p.c.*, notificato in data 3 ottobre 2025, **Pt_2** ha impugnato il Lodo, chiedendo che venisse dichiarata la sua nullità sulla base dei seguenti motivi:

1. Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. – Le statuizioni arbitrali esorbitano i limiti della convenzione arbitrale;
2. Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, seconda parte, c.p.c. – ultrapetizione – violazione dell'ordine pubblico processuale;
3. Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c. – violazione del principio del contraddittorio;
4. Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c. – difetto di motivazione;
5. Nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.– contraddittorietà.

Parte impugnante ha, quindi, insistito per la fase rescissoria, nell'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“i. in via principale: - dichiarare inammissibili e/o rigettare tutte le domande proposte dal dott. CP_1 per i motivi di cui in narrativa; - in via riconvenzionale, accertati gli illeciti e le violazioni commesse dall'attore, condannare il dott. CP_1 a: a. risarcire il danno morale e alla reputazione commerciale subito da Controparte_2 in forma abbreviata SPA, in un importo non inferiore al 5% del fatturato dell'Associazione, così come risultante dal rendiconto e quindi in misura non inferiore ad € 240.950,00 o nella diversa misura che emergerà in corso di causa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi; b. restituire a Controparte_2 in forma abbreviata SPA l'importo di € 30.000,00 per indebita fatturazione ai clienti delle prestazioni rese per il periodo successivo al 30 giugno 2022 fino al 7 novembre 2022, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi; c.*

corrispondere in favore di Controparte_4 in forma abbreviata Cont la penale di € 153,198,75, prevista dall'art. 19 dello Statuto, per avere il CP_1 mantenuto le cariche sociali dopo l'uscita dall'Associazione. ii. in via subordinata: - previa estensione del contraddittorio nei confronti di tutti gli Associati di Controparte_4 [...] in forma abbreviata SPA rideterminare il quantum debeatur secondo giustizia, con esclusione, in ogni caso, della restituzione dell'importo di euro 10.000,00 a titolo di versamento nel fondo di dotazione e di ogni pretesa estranea al periodo 1.7.2021- 30.6.2022 e con integrale accoglimento delle domande svolte in via riconvenzionale da Cont. Con vittoria delle spese ed onorari di giudizio, nella misura che sarà oggetto di apposita nota”.

Controparte_1 si è costituito nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto dei motivi svolti.

Il Consigliere Istruttore, alla prima udienza del 14.01.2026, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c., l'udienza del 27.05.2026, previa assegnazione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare.

In via preliminare, è opportuno precisare che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello, posto che, nel giudizio conseguente all'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri rituali, il giudice non è chiamato a confermare o a riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, ma ha il compito di verificare se la decisione

resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge.

Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire a una pronuncia di nullità del lodo solo in base a una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c.. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione “*a critica vincolata*”, solo in caso di dichiarata nullità del lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò fosse consentito, sarebbe possibile riesaminare *ex novo* il merito della controversia decisa dagli arbitri.

L'art. 829 c.p.c., pertanto, non dà luogo a un giudizio di appello che autorizza, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto *iudicium rescindens*, rappresentato dall'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando* (cfr. *ex plurimis*, Cass. 9387/2018). Soltanto nell'ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo, è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. 11091/2004; Cass. 5857/2000).

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.. Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall'art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per Cassazione.

La parte che impugna il lodo non può, inoltre, nel corso del giudizio, aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. Si ritiene, infatti, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione, che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto vada necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chiede la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati. Ne consegue che, nel caso di impugnazione di un lodo arbitrale rituale, la Corte d'appello non può rilevare d'ufficio l'invalidità del lodo, né dichiararne la nullità per motivi diversi da quelli posti a fondamento dell'impugnazione e solo successivamente prospettati (cfr. Cass. 27920/2013).

2. Primo motivo di impugnazione.

Passando, quindi, ad analizzare i motivi di impugnazione, oggetto del primo motivo è quella parte della pronuncia in cui l'arbitro ha dichiarato la nullità parziale dell'art. 19, comma 5, dello Statuto, disciplinante il patto di non concorrenza, e ha accolto le domande del **CP_1** in ordine a una diversa ripartizione degli utili con riferimento all'intero anno solare 2021 e di parte del 2022.

Secondo l'impugnante tale decisione arbitrale sarebbe nulla, *ex art.* 829, comma 1, n. 4 c.p.c., per avere il tribunale arbitrale pronunciato fuori dai limiti della convenzione dell'arbitrato, laddove ha dichiarato la nullità parziale dell'art. 19, comma 5, dello Statuto, disciplinante il patto di non concorrenza, per indeterminatezza dell'oggetto, sebbene la clausola compromissoria si sia limitata a prevedere una

competenza arbitrale solo con riferimento alle controversie “*derivanti dall’applicazione o interpretazione dello Statuto*”, non concernenti, pertanto, anche la validità delle clausole statutarie. Inoltre, secondo l’impugnante, il tribunale arbitrale si sarebbe pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione anche laddove ha deciso in ordine alla ripartizione degli utili, non attraverso una operazione ermeneutica delle clausole di cui agli artt. 17 e 19, bensì attraverso una loro sostanziale abrogazione, sostituendosi anche all’organo preposto, ossia al Comitato di gestione. Peraltro, l’arbitro avrebbe ignorato i principi statutari che devolvono il potere di ripartizione degli utili al Comitato di gestione, le cui determinazioni, se non condivise, devono essere impugnate con apposito procedimento. Infine, il tribunale arbitrale si sarebbe pronunciato al di fuori dei limiti consentiti anche laddove ha provveduto alla liquidazione della somma in via equitativa, senza illustrarne le ragioni.

Tale motivo è infondato.

Nella fattispecie in questione, da un mero esame del lodo è evidente che l’arbitro, alla luce delle domande svolte, non ha operato al di fuori dei limiti della convenzione, atteso che la parziale validità o meno di una clausola statutaria costituisce una controversia derivante dall’applicazione o dall’interpretazione dello Statuto, rientrante nella clausola compromissoria. L’art. 20 dello Statuto, rubricato “*Clausola compromissoria*”, infatti, prevede, in senso ampio, che: “*Le eventuali controversie tra uno o più Associati o tra uno o più Associati e l’Associazione, derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Statuto, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto, indipendentemente dal numero delle parti in lite, da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale. L’arbitrato sarà rituale e secondo equità*”.

Irrilevante è la censura concernente il fatto che l’arbitro avrebbe operato al di fuori dei limiti della convenzione, laddove ha disapplicato gli artt. 17 e 19 in tema di distribuzione degli utili, atteso che dal

lodo si evince chiaramente che tali disposizioni rappresentano, invece, il punto di partenza su cui si fonda la decisione oggetto di impugnazione. In particolare, risulta che l'arbitro ha affermato a pag. 68 del lodo che: *“Accertata nella misura del 4% la quota di partecipazione del CP_1 a Pt_2 alla data del 31.12.2021, si tratta allora di quantificare, sulla base dei criteri indicati all'art. 17 dello Statuto, gli utili allo stesso spettanti nell'esercizio solare 2021”* e a pag. 70 che: *“Quanto alla domanda del CP_1 volta al pagamento degli utili dovuti dall'1.01.2022 al 7.11.2022, data, quest'ultima, in cui è cessata la sua partecipazione in Pt_2 a seguito della lettera di recesso del 7.11.2022 viene in rilievo l'art. 19, comma 5, dello Statuto, ove è disciplinato il procedimento da seguire nelle ipotesi di "Perdita della qualità di associato ed esclusione dall'Associazione"”*.

Proprio partendo da tali disposizioni, l'arbitro ha, dunque, rilevato, alla luce della CTU, l'“impossibilità di ricostruire le somme spettanti al CP_1 per il periodo 1.01.2022/7.11.2022, tenendo conto delle norme statutarie, in quanto non risulta che il Comitato di Gestione abbia redatto un rendiconto infrannuale in occasione della interruzione del rapporto associativo con il CP_1 e rilevando, al contempo, che l'art. 19 dello Statuto, fa riferimento, almeno in prima battuta, ad un criterio di determinazione, quello della "maturazione" del reddito diverso ed incongruente rispetto al criterio di cassa utilizzato dall Parte_3 ”.

A causa di tale discrepanza rispetto a quanto previsto dallo Statuto, imputabile alla stessa Parte_3 il tribunale arbitrale ha rilevato, in considerazione della CTU, che, a seguito di un confronto con i consulenti di parte, proprio quelli dello Studio avevano affermato che era stata la stessa Parte_3 a optare, seguendo una propria prassi non conforme allo Statuto, per l'attribuzione agli associati "uscenti" di un'indennità di recesso pari alle somme già ricevute in corso d'anno dai medesimi fino all'effettiva data di uscita da Pt_2 . A conferma di tale prassi, gli stessi consulenti, infatti, avevano richiamato un altro caso pratico e avevano affermato che il CP_1 nel corso dei 16 anni di permanenza

nell'Associazione, aveva ampiamente beneficiato di tale meccanismo di determinazione delle "indennità di recesso".

L'arbitro, dunque, solo a fronte di ciò e della differente prassi seguita dall' Parte_3 , ha affermato: *“Al riguardo, si osserva, innanzitutto, come alcun rilievo può essere attribuito a quella che Pt_2 ha definito essere una prassi dell' Parte_3 , consistente nel liquidare agli associati "uscenti" un'indennità pari alle somme già ricevute in corso d'anno dai medesimi fino all'effettiva data di uscita da Pt_2 . Al riguardo, risultano condivisibili i rilievi formulati in merito alla documentazione fornita da Pt_2 come prova della prassi dalla stessa riferita, richiamandosi sul punto quanto è stato dallo stesso illustrato alla pag. 14 della relazione di consulenza. Peraltro, non essendo stati indicati i criteri sulla base dei quali vengono corrisposti gli acconti, anche ad ammettere che vi sia la prassi riferita, sarebbe impossibile controllare la sua corretta applicazione. Deve anche aggiungersi che trattandosi di ml diritto di credito dell'associato "uscente", quest'ultimo è libero di disporne come crede, con la conseguenza che l'accettazione, peraltro indimostrata, da parte di taluni associati di somme minori rispetto a quelle in ipotesi ad essi spettanti ai sensi dell'art. 19 dello Statuto non può certo, per evidenti ragioni, dare luogo ad una "prassi" opponibile agli altri associati”.*

Per tale ragione, il tribunale arbitrale ha, quindi, liquidato, alla luce della CTU, la quota *“coerente con la documentazione versata nel procedimento [...] e conforme alle previsioni statutarie e in ogni caso equa”*.

In considerazione di tale motivazione, è evidente che la liquidazione effettuata non si pone fuori dai limiti della convenzione di arbitrato, tenuto, peraltro, conto che risulta dal lodo che *“la liquidazione di quanto dovuto al CP_1 per l'esercizio 2022 fino alla data di cessazione del rapporto associativo, è effettuata secondo i criteri adottati dal CTU e riassunti nelle tabelle riportate alle pagg. 19 e 20 della relazione di CTU, dovendosi prediligere, rispetto alle due ipotesi formulate, quella contraddistinta*

dalla lettera "B", cioè, considerando tutti gli incassi riferiti alle prestazioni eseguite dal CP_1 fino al 7.11.2022 per le quali quindi è "maturato" il diritto al compenso, indipendentemente dalla circostanza che gli incassi siano avvenuti nell'esercizio 2022 o 2023. Si precisa, inoltre, che nell'effettuazione di tali conteggi, il CTU ha condivisibilmente considerato la quota di partecipazione spettante al CP_1 pari al 4%, non essendo stata fornita specifica e diversa determinazione da parte degli organi associativi e circa un mutamento della quota dopo la data dell'1.07.2022 a seguito del passaggio del CP_1 da associato a "onorario" e non essendovi stata fornita evidenza di altri associati "onorari" nell'esercizio 2022; peraltro, la quota del 4% rientra nel limite del 5% previsto all'art. 17, comma 1, punto (ii) dello Statuto. In conclusione, il credito dovuto al CP_1 dall'1.01.2022 al 7.11.2022 è pari ad € 101.662,00 (€ 70.544,00 per il primo scaglione ed € 31.118,00 per il secondo scaglione), da cui vanno detratti gli acconti ricevuti per complessivi € 62.500,00, risultando così un residuo credito netto di € 39.162,00, somma sulla quale sono dovuti gli interessi legali dal 7.11.2023, essendo previsto dall'art. 19 dello Statuto che il pagamento delle somme dovute dall'Associato uscente dovrà essere eseguito entro 12 mesi dallo scioglimento del rapporto”.

In considerazione di ciò, non trova alcun riscontro la censura secondo cui l'arbitro si sarebbe sostituito anche all'organo preposto per la ripartizione dell'utile, ossia al Comitato di gestione, non trovando essa alcun fondamento nella decisione assunta.

3. Secondo motivo di impugnazione

Oggetto del secondo motivo di impugnazione è quella parte della decisione in cui l'arbitro ha liquidato al CP_1 utili in misura maggiore rispetto a quanto stabilito dal Comitato di Gestione con riferimento all'intero anno 2021 e ai primi dieci mesi dell'anno 2022 e ha condannato lo Studio alla restituzione alla somma di € 10.000,00, versata nel fondo di dotazione dell' Parte_3

Secondo l'impugnante tale decisione sarebbe nulla per violazione dell'ordine pubblico processuale, *ex* art. 829, comma 3, secondo periodo, c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, visto che la domanda iniziale aveva avuto a oggetto solo il periodo compreso tra il 1.07.2021 e il 30.06.2022, poiché le domande, su cui l'arbitro si era pronunciato, non erano state tempestivamente proposte e, dunque, erano inammissibili, in quanto tardive.

Tale motivo è infondato.

In ordine al motivo di nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, secondo periodo, c.p.c., la Corte osserva, in via generale, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, che tale rimando all'ordine pubblico debba essere interpretato in senso restrittivo, limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "*attenuata*" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative (cfr. Cass. 8718/2024; Cass. 27335/2025).

Nel caso di specie, in realtà, la Corte ritiene che non sia configurabile alcuna violazione dell'ordinamento pubblico processuale per asserito vizio di ultrapetizione, atteso che essa, anche se ritenuta esistente, non è idonea a configurare una violazione di norme fondamentali, non esprimendo in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento.

4. Terzo motivo di impugnazione.

Oggetto del terzo motivo di impugnazione è la mancata estensione da parte del giudice arbitrale del contraddittorio nei confronti degli altri associati dello **CP_2**, sia con riferimento alla questione della nullità dell'art. 19 dello Statuto, sia con riferimento alla determinazione della quota di partecipazione degli utili spettanti al **CP_1**

Secondo l'impugnante tale omessa estensione determinerebbe la nullità della sentenza per violazione del principio del contraddittorio, ex art. 829, comma 1, n. 9, c.p.c., atteso che l'arbitro avrebbe emanato un provvedimento produttivo di effetti nei confronti di circa 100 associati senza stimolarne il contraddittorio e avrebbe rideterminato la percentuale di partecipazione agli utili, innalzando la quota del CP_1 da 3,752%, stabilita dal Comitato di Gestione, al 4%, alla luce del principio di equità, senza coinvolgere gli altri associati che ne subirebbero, comunque, gli effetti.

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene che non sussista, nel caso di specie, alcuna violazione del contraddittorio, sotto entrambi i profili.

In relazione al primo, si osserva, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che, in un caso, come quello di specie, di contratto con parte plurisoggettiva, l'azione di nullità non dà luogo a un'ipotesi di litisconsorzio nei confronti di tutti i soggetti, che, quale unica controparte, siano intervenuti nella stipulazione. La sentenza di accoglimento, che dichiara la nullità o l'inefficacia del contratto, infatti, ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché essa, senza apportare alcuna modifica all'atto, nullo *ab origine*, si limita a constatare l'inidoneità del negozio a produrre effetti tra le parti litiganti e non fa stato rispetto agli altri contraenti rimasti estranei al giudizio (cfr. Cass. 12683/2025).

In relazione al secondo, si rileva che, contrariamente a quanto affermato dall'impugnante, non vi è stato alcun innalzamento della quota di partecipazione agli utili, in quanto l'individuazione del 4% è solo il valore della partecipazione sociale del CP_1 sulla base della quale l'arbitro ha poi rideterminato la quota degli utili spettanti. Sul punto è utile richiamare quanto indicato a pag. 67 del lodo, laddove risulta che: *“Si tratta allora di verificare quale fosse la quota di partecipazione a Pt_2 del CP_1 nel 2021. Al riguardo, correttamente, il CTU ha considerato la misura della quota di partecipazione risultante dall'assemblea degli associati di approvazione del rendiconto di gestione chiuso al*

31.12.2022, tenutasi in data 1.06.2022, alla quale il CP_1 ha partecipato con una quota del 4%. Infatti, per un verso, si rileva che l'art. 17 prevede che il Comitato di Gestione stabilisca la quota di partecipazione all'associazione del singolo associato nel rispetto dei limiti statutari di cui allo stesso art. 17, per cui, come condivisibilmente osservato dal CTU, non è possibile rinvenire una correlazione tra l'ammontare complessivo del Fondo di dotazione, la quota del Fondo versata da ogni singolo associato e la quota di partecipazione all'associazione attribuita dall'Associazione, tanto più che ai sensi dell'art. 14 solamente i soci "fondatori" sono tenuti ad effettuare apporti al Fondo. Per altro verso, la richiesta dei consulenti del CP_1 di utilizzare quale quota partecipativa per il calcolo degli utili da attribuire nel 20 21 quella partecipativa alla data assembleare di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente (pari al 5,05%) non pare ragionevole, perché, come correttamente ha rilevato il CTU, è pacifico che, nel corso del 2021, sono intervenute variazioni nel fondo di dotazione a seguito di ingresso e fuoriuscita di associati, e in difetto di riscontri obiettivi. In assenza di riscontri contrari fondati su dati oggettivi, deve ritenersi che vi sia corrispondenza tra la quota di partecipazione del CP_1 al 31.12.2021 e quella accertata (e implicitamente accettata dal CP_1 nel corso dell'assemblea dell'1.06.2022, pari, si ribadisce, al 4%".

5. Quarto motivo di impugnazione.

Oggetto del quarto motivo di impugnazione è quella parte della sentenza in cui l'arbitro ha rideterminato le quote di utili spettanti al CP_1 in relazione all'anno 2021 e ai primi dieci mesi dell'anno 2022.

Secondo l'impugnante tale decisione sarebbe nulla per difetto di motivazione, ex art. 829, comma 1, n. 5, c.p.c., avendo proceduto alla liquidazione delle quote secondo equità, senza indicarne i criteri, anche logici, seguiti.

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene, contrariamente a quanto affermato da parte impugnante, che dal lodo si evince chiaramente il percorso motivazionale posto alla base della decisione arbitrale in relazione alla rideterminazione delle quote di utili spettanti al **CP_1** così come riportato anche in sentenza alle pagg. 25-26, in relazione al primo motivo di impugnazione.

Sul punto, peraltro, si osserva, alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte, che, in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., è ravvisabile soltanto in una ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "*ratio*" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un *iter* argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da configurare una non-motivazione (cfr. Cass. 12321/2018).

6. Quinto motivo di impugnazione.

Oggetto del quinto motivo di impugnazione è sempre quella parte della sentenza in cui l'arbitro ha rideterminato le quote di utili spettanti al **CP_1** in relazione agli anni 2021 e 2022, nonché quella parte della decisione in cui, nel pronunciarsi sulla nullità parziale dello Statuto in relazione al patto di non concorrenza, ha incluso nell'attività coperta dal patto anche "*ogni altra attività professionale che presupponga competenze professionali uguali o analoghe*", ricavando tale estensione dalla previsione di cui all'art. 19, comma 8.

Secondo l'impugnante tale decisione sarebbe nulla per contraddittorietà della motivazione adottata, ex art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., avendo il giudice arbitrale disapplicato i criteri di cui all'art. 17 dello Statuto. Inoltre, sarebbe contraddittoria la decisione dell'arbitro di modificare l'ambito di esclusività,

ritenendo possibile per l'associato svolgere, nel corso del rapporto, attività che, successivamente, gli sono precluse, assegnando alla disciplina statutaria un assetto variabile del tutto illogico e contraddittorio, in violazione del dovere di decidere secondo equità, che non può risolversi in un mero arbitrio.

Tale motivo è infondato.

La Corte rileva, in primo luogo, che tale censura, a prescindere dalla sua fondatezza, non configura un'ipotesi di nullità *ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.*, la quale ricorre, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze dall'*art. 360 n. 5 c.p.c.*), ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione”* (cfr. Cass. 2807/1987; Cass. 1724/1982; Cass. 7160/1990; Cass. 10321/1992; Cass. 5466/2006). Più recentemente la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, *“non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. n. 2747/2021).

Nel caso di specie, l'asserita contraddittorietà si basa su un dissenso valutativo, senza che sia stato individuato un effettivo errore di diritto – peraltro non censurabile - o un vizio rilevante in punto di

motivazione, considerato che le censure riguardano esclusivamente le motivazioni addotte dall'Arbitro a sostegno delle sue conclusioni e alla decisione di non procedere alla ammissione delle istanze istruttorie.

Nello specifico, peraltro, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo, *ex art. 829 n. 11 c.p.c. ("se il lodo contiene disposizioni contraddittorie")*, posto che i capi del dispositivo del lodo non sono in contraddizione tra loro.

Al rigetto dei motivi di nullità formulati da parte impugnante consegue che il giudizio di questa Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.

7. Spese di lite.

Le spese di lite sono poste a carico di *Controparte_8* già *Parte_2* quale parte soccombente, e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore effettivo della controversia, in considerazione delle domande svolte (€ 424.148,75, dato dalla somma di € 240.950,00, di € 30.000,00 e di € 153.198,75), e non di quello indicato nella dichiarazione di valore (€ 79.583,67), in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa, con esclusione di quelli riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non svoltasi in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'impugnazione;

- condanna *Controparte_8* già *Parte_2*

Professionale Associato Sindaci e Revisori, al pagamento in favore di *Controparte_1* delle spese di lite, che liquida in € 14.239,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 27.05.2026.

Il Consigliere estensore

Elisa Fazzini

Il Presidente

Lorenzo Orsenigo